

Giorgio Sacerdoti

LA ‘STAGIONE DELLE INTESI’ 40 ANNI DOPO: DALLE PRIME INTESI VALDESE ED EBRAICA ALLA GENERALIZZAZIONE DEL REGIME E LE NUOVE SFIDE*

SOMMARIO: 1. L’attuazione dell’art. 8 della Costituzione sbloccato dagli Accordi di Villa Madama con la Chiesa cattolica (1984): le intese dello Stato con i valdesi (1984) e le Comunità ebraiche (1987). – 2. L’effetto indiretto del regime delle intese: la pari dignità. – 3. Le successive intese e il consolidarsi del modello: uno sguardo dopo 40 anni. – 4. Le confessioni senza intese: la mancanza di una legge sulla libertà religiosa è superata? – 5. Le nuove sfide. Il contrasto al razzismo e all’antisemitismo.

1. *L’attuazione dell’art. 8 della Costituzione sbloccato dagli Accordi di Villa Madama con la Chiesa cattolica (1984): le intese dello Stato con i valdesi (1984) e le Comunità ebraiche (1987)*

Sono passati quarant’anni da quando il presidente del Consiglio Bettino Craxi firmò a Palazzo Chigi l’intesa con le Chiese valdesi e metodiste il 21 febbraio 1984, pochi giorni dopo la firma degli Accordi di Villa Madama, il 18 dello stesso mese, con la Chiesa cattolica.

* Contributo sottoposto a valutazione.

Per una più ampia analisi v. G. SACERDOTI, *L’intesa del 1987-89 e l’ordinamento dello Stato*, in *Atti del Convegno per il Ventesimo Anniversario dell’Intesa ebraica*, a cura di G. SACERDOTI, C. CARDIA, numero speciale della *Rassegna mensile di Israel*, settembre-ottobre 2009, con relazioni e interventi di quasi tutti coloro che parteciparono al negoziato dell’intesa: Giuliano Amato, Francesco Margiotta Broglio, Cesare Mirabelli, Carlo Cardia per la parte statale; Vittorio Ottolenghi, Guido Fubini, Dario Tedeschi e chi scrive per la parte ebraica, oltre a contributi di Renzo Gattegna, Valerio Di Porto, Angelo Maria Nicolò Punzi, Riccardo Di Segni e Arrigo Levi, nonché una documentazione completa dei lavori preparatori. Questo scritto, opportunamente aggiornato, insieme ad altri miei sul tema, si trova ora nel mio volume *Diritto ed Ebraismo. Italia, Europa, Israele. Sessant’anni di interventi e battaglie civili*, con prefazioni di G. AMATO, R. DI SEGNI, Bologna, 2021, p. 211 ss.

Iniziava così quella che fu chiamata la ‘stagione delle intese’, cioè l’attuazione dell’art. 8 della Costituzione che sancisce accordi tra Stato e confessioni religiose diverse dalla Cattolica per la disciplina dei reciproci rapporti. Nella forma potevano apparire dei ‘mini-concordati’. Nella sostanza essi ponevano fine ad una situazione di discriminazione e marginalizzazione di queste religioni, in primo luogo i vari culti protestanti e l’ebraismo, sottraendoli al regime dei ‘culti ammessi’ del 1929-30 e adeguavano l’ordinamento italiano ai principi costituzionali in materia ispirati dal ‘supremo principio’ della laicità dello Stato

Nella sentenza 62/2016 la Corte costituzionale ha ribadito il principio della laicità dello Stato nei seguenti termini:

«L’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale: compito della Repubblica è “garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione”, la quale “rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 334 del 1996)».

Non a caso le intese si sbloccarono solo con la conclusione del ‘nuovo Concordato’ del 1984. Tra i meriti del nuovo regime vi era quello di eliminare i vari privilegi della Chiesa che il Concordato lateranense del 1929 aveva sancito, all’egida del riconoscimento del cattolicesimo come religione dello Stato. Se è vero che tale posizione era tramontata nelle coscienze degli italiani e nella pratica di vita, da tempo laica e ampiamente scristianizzata, specie dopo l’introduzione del divorzio e la bocciatura nel referendum del 1974 del tentativo di abrogarlo, si dovette attendere il 1984 per l’introduzione di un quadro giuridico che riflettesse pienamente il nuovo sentire.

GIORGIO SACERDOTI, La ‘stagione delle intese’ 40 anni dopo: dalle prime intese valdese ed ebraica alla generalizzazione del regime e le nuove sfide

Questo articolo ripercorre per sommi capi i capisaldi e l’evoluzione della stipula e dell’applicazione delle varie intese, firmate dallo Stato con numerose confessioni non cattoliche ai sensi dell’art. 8 della Costituzione a partire dal 1984. Molte approvate per legge, parecchie in corso di negoziato. Mette in luce l’effetto di valorizzazione del loro ruolo civile che il regime di pari dignità ha apportato. Si concentra in particolare sulla ‘intesa ebraica’ del 1987 che ha del tutto accantonato il regime pubblicistico che reggeva le comunità ebraiche dal 1930, inaugurando una stagione di libertà, basata sulla autonomia statutaria, e di fioritura di attività culturali all’interno e proiettate verso la società. La sfida attuale della lotta al razzismo e all’odio (‘hate speech’) soprattutto on line rappresenta una novità che prescinde dal regime costituzionale del 1987 ormai consolidato nelle sue due componenti di intesa bilaterale e statuto interno.

Parole chiave: Intese *ex art.* 8 Costituzione, libertà religiosa, finanziamento delle confessioni, antisemitismo.

GIORGIO SACERDOTI, The ‘Season of Agreements’ 40 Years Later: From the First Waldensian and Jewish Agreements to the Generalization of the Regime and the New Challenges

This article reviews the basic principles and the evolution of the conclusion and application of the various agreements (‘intese’) with non-catholic religions in compliance with article 8 of the Italian Constitution since 1984. Many ratified into law by the Italian Parliament, several still under negotiation. The article stresses the effect that the new status has brought about, to upgrade their civil role in society based on their equal dignity. The article next focus on the agreement with the Jewish communities of 1987 which has replaced their public status under the previous 1930 regime, thus inaugurating a season of liberty, based on internal autonomy, and promoting the flourishing of cultural activities within the communities and towards the outside. The present concern is rather that of fighting antisemitism and hate speech, especially on line, issues that go beyond the regime of 1987, by now consolidated in its two pillars the bilateral agreement and the internal autonomy.

Key words: State-Religions agreements pursuant to art. 8 of the Italian Constitution, religious liberty, financing of religions, antisemitism.

Alessia Legnani Annichini

LIBERA PROFESSIONE E POLITICA DI REGIME: I SINDACATI FASCISTI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI*

L'avvento del fascismo sullo scenario politico italiano finì per incidere anche sulla professione forense¹, nonostante i tentativi degli Ordini di salvaguardare le libertà e le garanzie dei singoli, secondo quella tradizione liberale che era propria dell'avvocatura, come sottolineato tra gli altri ancora di recente da Raffaella Bianchi Riva nel volume dedicato all'Ordine degli avvocati di Como². Il regime determinò la soppressione, prima di fatto e poi anche formale, degli Ordini forensi, regolamentati all'indomani dell'unificazione politica con la legge 8 giugno 1874, n. 1938³.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un approfondimento dei rapporti tra professione forense e fascismo, v. A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1995, pp. 88-90; F. TACCHI, *Il fascismo e le professioni liberali: il caso degli avvocati negli anni Venti*, in *Passato e presente*, n.s., 23, 1990, pp. 71-104; EAD., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002, pp. 385-574 e A. MENICONI, *La «maschia avvocaturo». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, 2006 (Storia dell'avvocatura in Italia).

² R. BIANCHI RIVA, *Storia dell'Ordine degli Avvocati di Como. Professione, diritto, giustizia*, Como, 2018, p. 65.

³ Legge 8 giugno 1874, n. 1938, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 15 giugno 1874, n. 141. Per una analisi puntuale v. il commento di A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2ª e del Regolamento 26 luglio 1874, n. 2012, con appendice sugli onorari*, Torino, 1885, pp. 69-229; sinteticamente P. JANNELLI, *Ordinamenti professionali*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, Torino, 1939, p. 188; F. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 43-73. G.S. PENE VIDARI, *L'Avvocatura tra Ottocento e Novecento*, in *Secondo rapporto sull'avvocatura italiana "Dall'Avvocatura alle Avvocature"*, Atti del convegno (Roma, 8-9 giugno 2012), Roma, Centro studi dell'Avvocatura Civile Italiana, 2012, pp. 33-36. Sulla nascita e questa prima stagione degli Ordini degli avvocati e dei procuratori v. il recentissimo saggio di C. BONZO, *La legge istitutiva degli ordini forensi nei suoi primi profili applicativi*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, XCVII (2024), 1, pp. 33-104, con ricca bibliografia cui rinvio.

Il nuovo *Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore* varato nel '26 (legge n. 453 del 25 marzo⁴) dal Guardasigilli Alfredo Rocco († 1935)⁵, che lo definì «la meno fascista delle riforme»⁶, giunse a conclusione di un lungo ed articolato dibattito, quale esito di istanze riformatrici, che affondavano le loro radici nella precedente stagione liberale⁷. A riprova della scarsa fiducia riposta dal governo nei Sindacati, che evidentemente non reputava in grado di attendere a compiti così rilevanti quali la revisione e la custodia degli albi, tale legge professionale, lasciò sopravvivere gli Ordini e non attuò il passaggio di consegne tra questi e le istituzioni sindacali. Un'iniziale mancata abolizione che si può forse ricondurre allo stadio ancora embrionale dei Sindacati sul territorio nazionale negli anni Venti del XX secolo⁸.

La svolta che il regime si proponeva di imporre alla professione forense risulta, tuttavia, ben chiara fin dai regolamenti di attuazione di tale legge. Regolamenti emanati a brevissima

⁴ Legge 25 marzo 1926, n. 453, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 25 marzo 1926, n. 70.

⁵ Per un primo inquadramento del Ministro della Giustizia e giurista mi limito a rinviare alle voci biografiche di M. SBRICCOLI, *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario del fascismo*, 2, Torino, 2003, p. 538; P. COSTA, *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013, pp. 1701-1704 e G. SPECIALE, *Alfredo Rocco*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, a cura di P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI, Roma, 2013, pp. 559-562, con ampia letteratura.

⁶ A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato: dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma, 1927, p. 30. La citazione è ripresa da A. MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 105; F. COLAO, *Processo penale e pubblica opinione dall'età liberale al regime fascista*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. GARLATI, Milano, 2010, p. 261 e, in ultimo, da R. BIANCHI RIVA, *Storia dell'Ordine*, cit., p. 68.

⁷ N. NASTASI, *Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina (1909-1943)*, in *Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra nell'età della codificazione*, a cura di G. PACE GRAVINA, Messina, 2017, p. 45.

⁸ F. TACCHI, *Il fascismo e le professioni liberali*, cit., p. 97 e EAD., *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, in *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, a cura di A. GIGLI MARCHETTI, A. RIOSA, F. TACCHI, Milano, 2004, p. 55.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Libera professione e politica di regime: i Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori

Il saggio intende ripercorrere le vicende che hanno portato in età fascista dapprima alla convivenza tra Ordini forensi e Sindacati, poi alla soppressione dei primi e alla concentrazione nei secondi del potere di rappresentanza della categoria, della tenuta degli albi professionali e del potere disciplinare sugli iscritti (regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578), esercitando così un controllo esclusivo sul ceto, in un disegno totalitario che non concedeva più nulla all'autonomia forense.

Parole chiave: Ordini forensi, Sindacati, avvocatura, fascismo.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Free Profession and Regime Politics: the Fascist Lawyers and Prosecutors Syndicates

The aim of this essay is to trace the events that led, during the Fascist era, to the coexistence of the Bar Associations and the Syndicates, then the suppression of the former and the concentration in the latter of the power of representation of the category, the maintenance of professional registers and the disciplinary power over its members (Royal decree law no. 1578 of November 27, 1933), thus exercising exclusive control over the class, in a totalitarian design that no longer conceded anything to forensic autonomy.

Key words: Bar associations, Syndicates, advocacy, fascism.

Pasquale Gianniti

LA NOMOFILACHIA COME RISPOSTA ALL'INCERTEZZA DEL DIRITTO*

SOMMARIO: 1. Due domande come *incipit*. – 2. Le sfide della modernità. – 3. La certezza del diritto tra utopia e realtà. – 4. Il passaggio dal monismo dell'800 al pluralismo giuridico del '900. – 5. La valorizzazione del precedente giudiziario. – 6. La nomofilachia come procedura di formazione di precedenti auto-revoli. – 7. La tensione verso una nomofilachia europea in tema di diritti fondamentali. – 8. Le ragioni che giustificano l'esistenza di Corti supreme. – 9. La Corte di cassazione e la trasformazione nel tempo della sua *mission*. – 10. Rilievi *de iure condito*. – 11. Prospettive *de iure condendo*... – 12. ...quanto all'elevato numero dei ricorsi. – 13. ...quanto alla possibilità di nomofilachie divergenti. – 14. ...quanto al rapporto tra *quaestio iuris* e *quaestio facti*. – 15. L'auspicio di una nuova stagione per la Corte di legittimità.

1. *Due domande come incipit*

Già da anni la dottrina, nel constatare la rottura dell'unità sistemica dell'ordine normativo, ha proposto, per la comprensione delle relazioni tra le fonti, la metafora dell'arcipelago, da sostituire a quella, oramai superata e fuorviante, della piramide¹.

Si è osservato che, in un'epoca di moltiplicazione delle fonti del diritto, quale è la nostra, la centralità del contesto ordinamentale va ricercata non più nella legge – come accadeva nello Stato di diritto liberale – ma nei principi costituzionali e nelle fonti sovranazionali e internazionali, che sono sempre più numerose e penetranti.

Tutto ciò pone in serio pericolo la certezza del diritto², che costituisce un principio cardine di tutti i paesi dell'Unione

* Contributo sottoposto a valutazione

¹ G. SILVESTRI, *Prefazione*, in *Introduzione alla Corte di cassazione*, a cura di G. GRASSO, L. TRIA, Roma, 2017, p. 8.

² Di certezza del diritto si parla dai tempi di Thomas HOBBS. Va riconosciuto allo studioso spagnolo F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Roma,

europea e dell'Unione medesima³, soprattutto nel settore dei diritti fondamentali (per il quale opera in ciascun paese dell'Unione un triplice livello di protezione, ciascuno caratterizzato da una propria Carta e da una propria Corte).

In questa prospettiva, occorre domandarsi se la nomofilachia delle Corti supreme, nazionali ed europee, possa essere un antidoto all'odierna crisi della certezza del diritto⁴; e, in particolare, se antidoto possa essere la nomofilachia della Corte di cassazione⁵.

1942, p. 2, il merito di aver introdotto il tema nel dibattito giuridico moderno. Quello del giovane studioso spagnolo (che all'epoca aveva appena 30 anni e che da lì a poco sarebbe prematuramente scomparso) fu uno studio, che ebbe una sorprendente risonanza internazionale, come attesta il fatto che fu ripubblicato: dapprima, nel 1959, da altra casa editrice romana con introduzione di Capograssi; e poi, nel 1968, all'interno della prestigiosa collana *Civiltà del diritto*, edita dalla casa editrice Giuffrè. Successivamente, il tema della certezza del diritto è stato ripreso da giuristi di tutto il mondo. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, da: P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Riv. dir. com.*, 1942, I, p. 341 ss. (successivamente ripubblicato in *Id.*, *Studi sul processo civile*, V, Padova, 1947); F. CARNELUTTI, *La certezza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, XX, 1943, p. 81 ss. (ripubblicato in *Id.*, *Discorsi intorno al diritto*, II, Padova, 1953); M. CORSALE, *Il problema della certezza del diritto in Italia dopo il 1950*, in F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, cit., p. 287.

³ Sull'importanza del valore della certezza del diritto converge la più recente giurisprudenza di tutte le corti supreme, nazionali ed europee. In particolare, la Corte di giustizia con sentenza 16 febbraio 2022 (nella causa C-157/21) ha affermato che essa «rientra» nel valore dello «Stato di diritto» previsto dall'art. 2 TUE (non senza aggiungere che il relativo valore ha anche natura giuridica e costituisce «un obbligo di risultato per gli Stati membri che discende direttamente dalla loro appartenenza all'Unione»). La nostra Corte costituzionale con sentenza 20 gennaio 2022, n. 23 ha indicato la certezza del diritto come «pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto»; mentre la Corte EDU con sentenza 5 ottobre 2017 (emessa proprio nei confronti dello Stato italiano) l'ha indicata come «uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto», nonché come «principio implicito in tutti gli articoli della Convenzione».

⁴ G.M. BERRUTI, G. AMOROSO, G. FIDELBO, *Introduzione*, in *Corte di cassazione e corti europee*, a cura dell'UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Roma, 2014.

⁵ La Corte di cassazione, nel nostro sistema processuale, civile e penale, è concepita come giudice della legalità della sentenza (art. 111 settimo comma Cost.), supremo organo regolatore delle giurisdizioni e delle competenze (art. 111 ottavo comma Cost.; art. 360, nn. 1 e 2 c.p.c.; artt. 25, 620 lettere b) e c),

PASQUALE GIANNITI, La nomofilachia come risposta all'incertezza del diritto

La frammentazione delle fonti, il policentrismo normativo, l'osmosi tra ordinamenti rende impossibile ai giorni nostri ridurre il fenomeno giuridico ad uno schema gerarchico.

In tale mutato contesto la risposta al problema della incertezza del diritto non può più essere cercata nella codificazione, nell'istituto della fattispecie, nel sillogismo e nel principio della gerarchia delle fonti.

Nello Stato costituzionale moderno, occorre trovare altre soluzioni al problema. Una di queste è la nomofilachia, che – intesa come metodo partecipativo circolare, in perenne svolgimento, diretto alla formazione di indirizzi interpretativi il più possibile stabili e tendenzialmente uniformi – coinvolge, nel suo svolgersi, tutta la comunità degli interpreti, ma vede il suo momento di sintesi nelle Corti supreme. In questa prospettiva, un ruolo fondamentale hanno le motivazioni delle sentenze, cioè gli argomenti posti a fondamento degli indirizzi interpretativi prescelti.

Così intesa, la nomofilachia costituisce un valore per l'intera comunità nazionale.

In Europa, alle Corti supreme nazionali è istituzionalmente demandato il compito di curare lo sviluppo della nomofilachia e sono previsti filtri alla facoltà di proporre ricorso avverso le sentenze dei giudici di merito.

Il legislatore italiano ha negli ultimi anni valorizzato l'attività nomofilattica delle Corti supreme nazionali, ma ancora non è riuscito a risolvere il problema di una Corte di cassazione, alla quale possono ricorrere circa 50 mila avvocati (che ogni anno propongono circa 50 mila ricorsi penali e 30 mila ricorsi civili) e che è composta da circa 400 magistrati (che ogni mese si riuniscono in oltre 100 collegi ed emettono alcune migliaia di ordinanze e sentenze).

La comunità dei giuristi, prima ancora del legislatore, deve interrogarsi su quale soluzione dare al problema.

Parole chiave: certezza del diritto, nomofilachia, Corti supreme europee, Corte di cassazione, comunità degli interpreti.

PASQUALE GIANNITI, Nomophilachy as a response to legal uncertainty

The fragmentation of legal sources, normative polycentrism, and the osmosis between legal systems make it impossible today to reduce the legal phenomenon to a hierarchical scheme.

In this changed context, the solution to legal uncertainty can no longer be sought in codification, in the legal construct of the case, in deductive reasoning, or in the principle of the hierarchy of norms.

In the modern constitutional state, alternative responses must be found. One of these is ‘nomophilachy’, understood as a circular, participatory process, continuously evolving, aimed at developing interpretative guidelines that are as stable and uniform as possible. This process involves the entire community of legal interpreters but finds its synthesis in the work of supreme courts. In this perspective, the reasoning of judgments – the arguments supporting the chosen interpretative approaches – plays a central role.

Understood in this way, ‘nomophilachy’ becomes a value for the national legal community as a whole.

Across Europe, national supreme courts are institutionally entrusted with fostering the development of ‘nomophilachy’, and mechanisms exist to filter appeals against lower court decisions.

In recent years, the Italian legislature has recognized the importance of the ‘nomophylactic’ function of the supreme courts. However, it has yet to resolve the issue of a Court of Cassation accessible to some 50,000 lawyers – who file around 50,000 criminal appeals and 30,000 civil appeals each year – and composed of roughly 400 judges, who convene monthly in more than 100 panels and issue several thousand rulings.

It is the legal community itself, even before the legislature, that must consider what solutions should be adopted.

Key words: legal certainty, nomophilachy, European supreme courts, Italian Court of Cassation, Legal interpretive community.

Giovanni Bianco

OSSERVAZIONI CRITICHE SU *PERSONA UMANA E ORDINAMENTO GIURIDICO* DI ANTONIO PIGLIARU*

SOMMARIO: 1. La *'libertas philosophandi'* in *Persona umana e ordinamento giuridico*. – 2. Attualismo ed antipersonalismo nel primo periodo della filosofia del Pigliaru. – 3. Cenni all'attenzione del Pigliaru alle principali correnti filosofiche novecentesche nell'opera in considerazione. – 4. Sul concetto di ordinamento giuridico. – 5. Critica del normativismo formalista kelseniano e parziale accettazione dell'istituzionalismo romaniano. – 6. Pigliaru antikelseniano ed attualista. Su alcune aporie concettuali. – 7. Critica della concezione dell'ordinamento giuridico e dello «sviluppo della persona». – 8. Persona, diritto e Stato tra «funzione positiva dell'ordinamento giuridico» e «moralità della persona». Conclusioni.

1. *La 'libertas philosophandi' in Persona umana e ordinamento giuridico*

Come si è avuto modo di sostenere¹ in *Persona umana e ordinamento giuridico* Antonio Pigliaru dimostra un'intensa *'libertas philosophandi'*, per riprendere un concetto caro a Baruch Spinoza², ed una cifra stilistica che denotano un'ine-

* Contributo sottoposto a valutazione.

Questo scritto è dedicato al Professor Roberto Nania in occasione della pubblicazione del *Liber amicorum* in suo onore.

¹ Cfr. G. BIANCO, *Prefazione* ad A. PIGLIARU, *Persona umana e ordinamento giuridico* (1953), Nuoro, 2008, p. V ss.

² V. B. SPINOZA, *Tractatus theologico-politicus* (1670), Milano, 2001, p. 37; ID., *Epistolario*, a cura di A. DROETTO, Torino, 1951, p. 164, lettera XXX del 1665 inviata a Henry Oldenburg, in cui è scritto: «lascio, dunque, che ognuno viva a suo talento e chi vuol vivere muoia in santa pace, perché a me sia dato di vivere per verità». V. in argomento S. LEVI, *Libertà e azione nell'Etica di Spinoza*, Milano, 2006, p. 11; K. LOWITH, *Spinoza. Deus sive natura* (1996), tr. it. a cura di O. FRANCESCHELLI, Roma, 1999, p. 3 ss.; F. MIGNINI, *Introduzione a Spinoza*, Roma-Bari, 2006, p. 86 ss.; S. NADLER, *Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento*, Torino, 2001, p. 4 ss.; ID., *L'eresia di Spinoza, l'immortalità e lo spirito ebraico*, Torino, 2005, p. 15 ss.; L. STRAUSS, *La critica della*

sausta ricerca culturale ed una mai paga curiosità intellettuale, uno sguardo critico sul mondo, pur entro un pensiero travagliato. Di certo si tratta di un'opera che assume una valenza non marginale negli sviluppi del pensiero pigliariano, che, anche se resta ancorata all'originaria matrice attualistica e gentiliana di esso, si apre ad importanti correnti di pensiero contemporanee, tra cui l'esistenzialismo e l'istituzionalismo, il neotomismo e l'indirizzo fenomenologico³.

Si analizza, insomma, un saggio monografico che, se da un punto di vista cronologico – fu pubblicato nel 1953 – è inserito tra gli 'scritti giovanili' del Pigliaru, di certo assume sembianze tali da essere necessariamente rivolto verso i contributi che realizzeranno gli sviluppi futuri e più maturi del pensiero dell'illustre Autore. Per cui anche l'assunto secondo cui le varie fasi del pensiero pigliariano sono reciprocamente caratterizzate da 'discontinuità', da 'salti discontinui', specie con riferimento alle dottrine accolte ed a quelle confutate, alla *Weltanschauung* recepita, deve essere problematizzato ed in qualche misura relativizzato, nonostante conservi un indubbio fondamento, il quale tuttavia non può oscurare né il metodo di Pigliaru, connotato da finezze logiche e da argomenti e contro argomenti di spessore, né il senso profondo del suo pensiero, proteso verso la 'realtà delle cose' e sempre mosso dal desiderio di 'conoscere il vero' nella dialettica delle opinioni.

religione in Spinoza, Roma-Bari, 2003, p. 95; S. VISENTIN, *La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza*, Pisa, 2002, p. 22 s. Di pregio è poi l'approfondimento della nozione surriferita negli scritti di Eugenio Garin sul Rinascimento italiano e, in modo specifico, su Giovanni Pico della Mirandola. V. E. GARIN, *Giovanni Pico della Mirandola*, con introduzione di C. VASOLI, Firenze-Roma, 2011; ID., *Giovanni Pico della Mirandola*, in *Ritratti di umanisti*, Firenze, 1967, p. 185; ID., *L'umanesimo italiano*, III, Roma-Bari, 1964⁷, pp. 123-124. '*Libertas philosophandi*' che consiste, a ben vedere, come di recente sostenuto, nell'esercizio della critica che costituisce l'essenza della filosofia, il suo paradigma, la sua 'cifra metodologica', che segna il perimetro dell'attività filosofica oltre il quale si colloca la prassi (v. C. GALLI, *Forme della critica. Saggi di filosofia politica*, Bologna, 2020, pp. 7-8).

³ Cfr. G. BIANCO, *Prefazione*, cit., p. IX ss.

GIOVANNI BIANCO, Osservazioni critiche su *Persona umana e ordinamento giuridico* di Antonio Pagliaru

Il saggio costituisce un'analisi critica di aspetti rilevanti di un'importante opera giovanile di Antonio Pagliaru, *Persona umana e ordinamento giuridico*, molto influenzata dall'attualismo di Giovanni Gentile ma attenta a rilevanti correnti di pensiero del Novecento, e problematizza la consolidata divisione del pensiero del Pagliaru in tre fondamentali periodi.

Parole chiave: persona umana, ordinamento giuridico, attualismo, personalismo.

GIOVANNI BIANCO, Critical observations on *Persona umana e ordinamento giuridico* by Antonio Pagliaru

The essay is a critical analysis of relevant aspects of an important early work by Antonio Pagliaru, *Persona umana e ordinamento giuridico*, which was very influenced by the actualism of Giovanni Gentile but attentive to relevant currents of thought of the twentieth century and questions the consolidated division of Pagliaru's thought into three fundamental periods.

Key words: human person, legal system, actualism, personalism.

Silvia Viaro

NOTE MINIME IN TEMA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO COMUNE*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le previsioni codicistiche. – 3. L'impostazione classica. – 4. Il rifacimento concordato. – 5. L'abbattimento e il ripristino effettuati per necessità. – 6. L'individuazione del danno risarcibile. – 7. Conclusioni.

1. *Premessa*

L'appartenenza comune di beni è da sempre considerata fonte di *immensae contentiones*, al punto che già gli antichi sottolineavano come i comproprietari fossero indotti il più delle volte a intraprendere la via della divisione¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il riferimento è a D. 8.2.26 (Paul. 15 *ad Sab.*): *In re communi nemo dominorum iure servitutis neque facere quicquam invito altero potest neque prohibere, quo minus alter faciat (nulli enim res sua servit): itaque propter immensas contentiones plerumque res ad divisionem pervenit. sed per communi dividundo actionem consequitur socius, quo minus opus fiat aut ut id opus quod fecit tollat, si modo toti societati prodest opus tolli.* Il significato del frammento è per vero assai più articolato di quello che abbiamo brevemente riepilogato in apertura: cfr., per un'esatta ricostruzione, V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, a cura di P. BONFANTE, Roma, 1933, p. 490 s.; C. BEERMANN, *Besitzschutz bei beschränkten dinglichen Rechten. Eine Untersuchung zum Rechtsbesitz: Versuch der Rechtfertigung eines verkannten Instituts aus rechtshistorischer Sicht*, Münster, 2000, p. 8; V. CARRO, *Alcune osservazioni in tema di 'communio': la natura giuridica dell'actio communi dividundo*, in *Jus*, 2019, p. 304 ss. A proposito della divisione giudiziale, cfr. da ultimo M. BEGHINI, *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, Roma, 2023, *passim*. Da sottolineare che, secondo A. PALMA, *Tura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, p. 205 s., il brano paolino si riferiva proprio «alla *communio de parete*» di cui ci occupiamo in questa sede.

Questa soluzione non è tuttavia percorribile se a cadere in una «comunione necessaria»² sia un muro³ che, costruito sul confine tra proprietà diverse⁴, appartenga ai titolari dei fondi contigui⁵: ipotesi molto frequente, invero, per la quale il legislatore ha introdotto una vera e propria «*lex specialis* rispetto alla disciplina della comunione in generale, non soltanto per quanto attiene all'acquisto forzoso del muro e alle presunzioni di comunione, ma anche per la regolamentazione speciale della cosa comune»⁶.

² Cfr. R. ALBANO, *Commento all'art. 882*, in G. PESCATORE, R. ALBANO, F. GRECO, *Della proprietà*, in *Commentario del codice civile redatto a cura di magistrati e docenti*, III, 1, Torino, 1958, p. 313 (nonché ID., voce *Muro*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1964, p. 1025). Per l'impossibilità della divisione del muro divisorio, cfr. anche L. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, p. 68 s., che sottolinea come in tal caso il grado di coazione gravante sui comproprietari «è massimo».

³ Le norme della sezione del codice in esame, allorché trattano di 'muro', «non solo ne presuppongono la nozione ontologica, ma altre usano espressioni diverse, fonte di non poca incertezza»: è stato comunque precisato che «sotto il profilo strutturale è irrilevante la materia o la tecnica con cui il muro è costruito, e quindi è tale anche il muro a secco (Cass., 10 agosto 1943, n. 2163, in *Rep. Foro it.*, 1943-1945, voce *Distanze*, n. 351), ma vanno esclusi quelli che non realizzano una incorporazione stabile del manufatto» (così A. TABET, E. OTTOLENGHI, G. SCALITI, *La proprietà*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAVI, Torino, 1981², p. 483 s.: gli autori altresì opportunamente sottolineano che «l'oggetto delle regole dettate per la comunione del muro sul confine è il muro inteso nella sua individualità funzionale, anche se non necessariamente strutturale, e non si estende al resto dell'edificio di cui il muro faccia parte, per lo più inscindibilmente, né ad altri manufatti che ad esso siano infissi»).

⁴ È diverso il caso dei muri dell'edificio condominiale (i quali si presumono in comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.), che quindi qui non prenderemo in considerazione. Per una sintesi delle problematiche al riguardo, cfr. A. CELESTE, L. SALCIARINI, *I beni comuni. L'individuazione e l'utilizzo*, Milano, 2009², p. 209 ss.

⁵ Cfr. A. TABET, E. OTTOLENGHI, G. SCALITI, *La proprietà*, cit., p. 485. In sostanza, «in virtù del combinato disposto delle norme dettate in materia di rapporti di vicinato, un muro si presume comune se: a) sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari; b) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro, appartenenti a diversi proprietari; c) mancano sporti e simili o altri elementi contrarii, indicati dall'art. 881 c.c.» (cfr. A. ANCeschi, *Le distanze legali tra costruzioni*, Milano, 2008², p. 99).

⁶ Cfr. A. TABET, E. OTTOLENGHI, G. SCALITI, *La proprietà*², cit., p. 485. Secondo F. MELUCCI, *Rapporti di vicinato*, Milano, 2006, p. 159, la scelta legi-

SILVIA VIARO, Note minime in tema di demolizione e ricostruzione del muro comune

Il contributo intende sottoporre a nuova indagine la disciplina del muro comune, oggetto di specifiche disposizioni nel diritto vigente e di particolare attenzione da parte dei *prudentes* romani. A tal fine, lo studio indugia anzitutto sulle questioni ricollegabili alle ipotesi di demolizione della parete, effettuata unilateralmente da uno dei due comproprietari ovvero concordata per necessità di rifacimento strutturale, e poi sui danni che possono derivare dall'una o dall'altra ipotesi. Dalle conclusioni sembra emergere una linea di continuità suscettibile di orientare l'interprete anche nella risoluzione di problematiche attuali.

Parole chiave: comunione, muro, demolizione, *refectio*, responsabilità.

SILVIA VIARO, Minimum Notes on Demolition and Reconstruction of the Common Wall

The study aims to investigate the discipline of the common wall, object of specific articles of the Italian civil code and of particular attention by the Roman *prudentes*. To this end, the study focuses first on the issues connected to the hypotheses of demolition of the wall, carried out unilaterally by one of the two co-owners or agreed upon for the need for structural reconstruction, and then on the damages that can derive from one or the other hypothesis. Finally, a line of continuity seems to emerge that can guide the interpreter also in the resolution of current problems.

Key words: communion, wall, demolition, *refectio*, responsibility.

Federico Gravino

DELINQUERE ONLINE. PROSPETTIVE DIGITALI DEL DIRITTO PENALE CANONICO*

SOMMARIO: 1. La dimensione virtuale come *locus commissi delicti*. – 2. Il diritto processuale canonico alla prova delle tecnologie digitali – 3. La consumazione nel *web* dei delitti *contra fidem* e l'unità della Chiesa. – 4. Violazioni 'digitali' dell'obbligo del segreto pontificio. – 5. Tecnologie in confessionale: nuove fisionomie del delitto contro il sacramento della penitenza. – 6. La diffamazione *online*: profili canonistici – 7. La falsificazione digitale dei documenti ecclesiastici pubblici.

1. *La dimensione virtuale come locus commissi delicti*

Il processo di digitalizzazione coinvolge anche il diritto canonico¹. Le innovazioni introdotte dagli strumenti tecnologici offrono alla Chiesa cattolica inedite prospettive di esercizio dei *tria munera* nella dimensione virtuale². Questa può

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ A. FUCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperurano del web*, Napoli, 2023, p. 58 ss.

² D. TARANTINO, *Comunicare la testimonianza. Il Dicastero per la Comunicazione nella riforma curiale*, Varazze, 2023, p. 110 ss.; *La Chiesa nel digitale: strumenti e proposte*, a cura di F. BOLZETTA, Todi, 2022, p. 19 ss.; J. GELDHOF, *Homo adorans in tempi di digitalizzazione? Prospettive teologiche su un'antropologia liturgica per il futuro*, in *Liturgia "virtuale"?* Atti del XII Congresso Internazionale di Liturgia, a cura di D. JURCZAK, O.M. SARR, M. TYMISTER, Napoli, 2022, p. 34 ss.; J. SAN JOSÉ PRISCO, *La celebración de los sacramentos en un mundo digital*, in *Estudios eclesiásticos: Revista de investigación e información teológica y canónica*, 2022, 383, p. 1051 ss.; L. PEYRON, C. TARDITI, *Forme simboliche, liturgia e cultura digitale. Note filosofiche e teologiche*, in *Religioni e Media. Un'introduzione ad alcune problematiche*, a cura di M. OLZI, R. REVELLO, Milano, 2021, p. 203 ss.; A. GIRAUDDO, *La promulgazione delle leggi mediante pubblicazione online*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2019, 4, p. 414 ss.; M. MOSCONI, *Comunicazione ecclesiale e vigilanza canonica nel contesto degli attuali strumenti di comunicazione sociale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2018, 1, p. 76 ss.; A. SPADARO, *L'evangelizzazione e la rete. Oppor-*

anche essere *locus commissi delicti*³ quando diventa la *scena criminis* di fattispecie penali già tipizzate o di delitti che si originano, si sviluppano e sono perpetrati *online*⁴.

La revisione del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*⁵ ha evidenziato l'intersezione tra digitale e diritto penale prevedendo fattispecie che possono essere consumate attraverso i mezzi di comunicazione sociale, anche nelle forme evolute della realtà digitale⁶: la bestemmia e altri atti immorali commessi in pubblico o trasmessi dai *mass media* (can. 1368), la registrazione

tunità e illusioni, in *Annunciare Cristo nell'era digitale*, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 71 ss.; C. CIOTOLA, *Confessione anche on line? Spunti di riflessione sul sacramento della penitenza*, in *Diritto e Religioni*, 2010, 2, p. 27 ss.

³ D. INGARRICA, *Metaverso criminale. Quali intenzioni nel presente nazionale e quali sfide globali del prossimo futuro*, in *Giurisprudenza penale*, 2022, 9, p. 7 ss.

⁴ Per un approfondimento dei profili penalistici italiani T. FACCIOLINI, *I reati commessi su Internet: individuazione del locus commissi delicti*, in *Salvis Juribus*, 31 gennaio 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.salvisjuribus.it; I nuovi reati informatici, a cura di A. DI MAIO, G.J. SICIGNANO, Milano, 2022, p. 143 ss.; L. PICOTTI, *Cybercrime e diritto penale*, in *Diritto penale dell'informatica, Reati dalla rete e sulla rete*, a cura di C. PARODI, V. SELLAROLI, Milano, 2020, p. 709 ss.; F. CARINGELLA, A. SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale*, Roma, 2019, p. 306 ss.

⁵ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, 23 maggio 2021, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va). Per un commento, *ex plurimis*, *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, a cura di M. D'ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA, in *Diritto e Religioni*, 2023, 3, p. 13 ss.; M. VISIOLI, *I nuovi delitti del Libro VI e i loro principi direttivi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2022, 3, p. 299 ss.; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 2022, 11, p. 90 ss.; J.I. ARRIETA, *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 2022, 1, p. 186 ss.; A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle revue théologique*, 2021, p. 637 ss.

⁶ In merito alla disciplina precedente alla riforma, L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Bologna, 2011, p. 703, ha evidenziato che l'unico delitto consumabile con i mezzi di comunicazione sociale era la pubblica bestemmia o l'offesa grave dei buoni costumi, disciplinato dall'abrogato can. 1369. Per la realizzazione della fattispecie era richiesto il dolo e la consumazione in pubblico (come in uno spettacolo, una riunione, un

FEDERICO GRAVINO, Delinquere *online*. Prospettive digitali del diritto penale canonico

La realtà digitale può essere *locus commissi delicti* anche per il diritto canonico. La riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico 'Le sanzioni penali nella Chiesa' ha ampliato gli effetti causati da condotte già tipizzate ma consumabili anche con l'ausilio di mezzi tecnici ed ha introdotto nuove fattispecie che si originano, si sviluppano e sono perpetrate nella dimensione *online*.

Gli interrogativi posti dall'introduzione di queste fattispecie sono diversi: individuazione del momento genetico del delitto per il computo dei termini di prescrizione, modalità di consumazione e di cessazione della condotta criminosa, ampiezza dello scandalo che ne deriva, foro giurisdizionale competente e rispetto del principio di legalità da parte dei delitti esaminati.

Le prospettive digitali del diritto penale canonico evidenziano la necessità di introdurre specifiche modifiche alla legislazione ecclesiale che faciliti, da un lato, il compito degli operatori del diritto nello svolgimento dell'attività giudiziale e consenta, dall'altro, di reintegrare la giustizia, correggere il reo e riparare lo scandalo (can. 1311 § 2) anche nella dimensione *online*.

Parole chiave: diritto penale canonico, mezzi di comunicazione sociale, riforma legislativa, delitti digitali.

FEDERICO GRAVINO, Crime online. Digital perspectives of canonical criminal law

The digital reality can be *locus commissi delicti* even for canon law. The reform of Book VI of the Code of Canon Law 'Criminal sanctions in the Church' has expanded the effects caused by conducts already typed but consumable also with the help of technical means and has introduced new situations that originate, develop and are perpetrated in the online dimension.

The questions raised by the introduction of these cases are different: identification of the genetic moment of the crime for the calculation of the time limits, mode of consummation and cessation of criminal conduct, extent of the scandal that results, the competent court and compliance with the principle of legality by the offences investigated.

The digital perspective of canon criminal law highlights the need to introduce specific changes to ecclesial legislation that facilitate, on the one hand, the task of legal practitioners in carrying out judicial activity and, on the other hand, it allows to reintegrate justice, correct the offender and repair the scandal (can. 1311 § 2) also in the online dimension.

Key words: canon criminal law, mass media, legislative reform, digital crimes.